

Come scaricare i contenuti digitali

1. accedi alla sezione **My EPC**

nel sito www.epc.it (inserisci le credenziali utilizzate per l'acquisto o effettua una nuova registrazione)



2. attiva il tuo **contenuto digitale**

- a) entra nella sezione **Contenuti digitali** cliccando su ***I tuoi contenuti digitali***
- b) inserisci il **codice etichetta** che si trova **qui sotto** e premi **Attiva**
- c) ne **La mia libreria** saranno attivi i contenuti predisposti per te, clicca su ***Vedi contenuti*** per visualizzarli o scaricarli

codice etichetta



Per informazioni e chiarimenti

Servizio assistenza 06 33245273 - tecnico@epclibri.it

PAOLO MUNERETTO

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

GUIDA PRATICA

Contiene la regola tecnica V.15 commentata

***Presentazione di Fabio Dattilo
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emerito***

II edizione

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
ISBN: 978-88-9288-210-2

Copyright © 2022/2023 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico – Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma – www.epc.it

Servizio clienti: 06 33245271/277 – clienti@epc.it

Redazione: 06 33245264/205

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione o trasmissione in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), i diritti di noleggio e di prestito, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali errori, refusi o inesattezze nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni presenti nel volume, pur curato con la massima diligenza e attenzione.



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni di questo volume. Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Le-manifestazioni-pubbliche-e-i-locali-di-pubblico-spettacolo/5181>

SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	13
PREFAZIONE.....	15
PREMESSA	17

PARTE PRIMA

I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

capitolo 1

LE DEFINIZIONI DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	21
1.1. Il locale di pubblico spettacolo	23
1.2. Locali e attività non definibili "locale" di Pubblico Spettacolo	27
1.3. Casi particolari	31
1.3.1. Manifestazioni con impiego di equidi.....	31
1.3.2. Sfilate di carri allegorici	31
1.3.3. Competizioni sportive su strada	33

capitolo 2

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	41
2.1. Le autorizzazioni	41
2.2. La Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo	45
2.2.1. La Commissione Comunale	46
2.2.2. Limiti della Commissione Comunale	47
2.2.3. La Commissione Provinciale	47
2.3. Manifestazioni periodiche ripetitive	49

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

2.4.	Spettacoli all'interno di strutture già autorizzate	49
2.5.	Manifestazioni con presenza di persone fino a 200 unità	50
2.6.	Spettacoli culturali dal vivo fino a 1000 persone – disposizione temporanea fino al 31/12/2022	53
2.7.	Cambi di titolarità	54
2.8.	Capienza di un locale	55
2.9.	Sanzioni in ambito di pubblico spettacolo	59
2.10.	Tabella riepilogativa dei regimi amministrativi	61
2.11.	La documentazione da allegare ai procedimenti	62
2.11.1.	Indicazioni tecniche per la formazione della documentazione	63

capitolo 3

LA NORMATIVA E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI		67
3.1.	Procedure di riferimento	70
3.2.	Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi	72
3.3.	Voltura per cambio di titolarità	76
3.4.	Modifiche alle attività	76
3.5.	Vigilanza antincendio	77
3.6.	Personale addetto al servizio antincendio	81
3.7.	Normativa tecnica di riferimento	83

PARTE SECONDA

**MISURE DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INTRODUZIONE	89
---------------------------	----

capitolo 1

ATTIVITÀ TEMPORANEE ALL'APERTO O IN TENDO/TENSO STRUTTURE		91
1.1.	Sintesi in base al D.M. 19/08/1996	91
1.2.	Sintesi in base alla RTV 15	95
1.3.	Sintesi misure tecniche per gli impianti accessori	97
1.4.	Schemi grafici riferiti al D.M. 19/08/1996	101

capitolo 2

LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	105
2.1. Installazione	106
2.2. Licenza di esercizio	107
2.3. Uso e manutenzione	108
2.4. Elenco delle attrazioni	109
2.5. Attrazioni non comprese nell'elenco tipologico	110
2.6. Giochi gonfiabili	110
2.7. Prescrizioni tecniche	112
2.7.1. Sintesi delle misure di sicurezza	113
2.7.2. Check list di controllo per l'installazione delle attrazioni viaggianti	115

PARTE TERZA**LE MANIFESTAZIONI NON DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INTRODUZIONE	119
--------------------	-----

capitolo 1

GLI SPETTACOLI PIROTECNICI	121
1.1. Lanterne cinesi volanti	131

capitolo 2

LINEE GUIDA PER STRUTTURE PER SAGRE E SIMILI	133
--	-----

capitolo 3

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER I FALÒ	141
---	-----

capitolo 4

RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER I MERCATI SU AREE PUBBLICHE	145
---	-----

capitolo 5

LA DOCUMENTAZIONE	167
-------------------------	-----

PARTE QUARTA

PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

INTRODUZIONE	171
--------------------	-----

capitolo 1

LA DIRETTIVA DI "SAFETY & SECURITY"	175
---	-----

capitolo 2

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE	181
--	-----

2.1. Responsabilità e autorizzazioni	181
---	-----

2.1.1. Responsabilità dell'amministrazione locale	182
---	-----

2.2. La progettazione	184
------------------------------------	-----

2.2.1. Affollamento massimo	186
-----------------------------------	-----

2.2.2. Installazioni	187
----------------------------	-----

2.2.3. Suddivisione in settori	189
--------------------------------------	-----

2.2.4. Centro di coordinamento	190
--------------------------------------	-----

2.2.5. Illuminazione di sicurezza	191
---	-----

2.2.6. Vie e uscite di emergenza	191
--	-----

2.2.7. Effetti scenografici	193
-----------------------------------	-----

2.3. La valutazione dei rischi	194
---	-----

2.4. La realizzazione delle strutture e degli impianti	201
---	-----

2.5. La gestione della sicurezza	204
---	-----

2.5.1. Simulazioni e prove di emergenza	214
---	-----

2.5.2. La legislazione vigente sulla gestione della sicurezza	214
---	-----

2.5.2.1 <i>I locali di pubblico spettacolo e trattenimento</i>	214
--	-----

2.5.2.2 <i>Impianti sportivi</i>	216
--	-----

2.5.2.3 <i>Il Codice di prevenzione incendi</i>	223
---	-----

2.5.2.4 <i>Il D.Lgs. 81/2008</i>	228
--	-----

2.5.2.5 <i>IL D.M. 02/09/2021</i>	229
---	-----

2.5.3. Operatori della sicurezza	234
--	-----

2.5.3.1 <i>Servizio di controllo delle attività</i>	236
---	-----

2.5.3.2 <i>Assistenti di stadio - Steward</i>	237
---	-----

2.5.4.	Il piano di emergenza	238
2.6.	La gestione dei flussi ordinari	241
2.7.	L'esodo in emergenza	243
2.8.	La comunicazione di sicurezza e di emergenza	245
2.8.1.	Il sistema di comunicazione	247
2.8.2.	I messaggi di emergenza	248
2.9.	Conclusioni	249
2.10.	Bibliografia di riferimento	250

capitolo 3

IL PIANO DI SOCCORSO SANITARIO	251
--------------------------------------	-----

PARTE QUINTA

LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

capitolo 1

V.15 - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO	261
--	-----

capitolo 2

APPLICAZIONI PRATICHE – CONFRONTO TRA D.M. 19/08/1996 E RTV 15	277
--	-----

capitolo 3

ESEMPI APPLICATIVI	295
3.1. Esempi di applicazione della RTV 15	295

APPENDICE 1

SCHEMI ED ESEMPI GRAFICI	327
--------------------------------	-----

Schema 1 – per la qualificazione del “locale” per attività di pubblico

spettacolo all’aperto	329
-----------------------------	-----

Schema 2 – per la qualificazione del “locale” per attività di pubblico spettacolo al chiuso	330
A. Esempi di “locale” di pubblico spettacolo	331
B. Esempi nei quali non si configura il “locale”	342
C. Esempi di planimetrie rappresentative di una manifestazione pubblica ...	346
Schema 3 – pubblico spettacolo fino a 200 spettatori	350
Schema 4 – pubblico spettacolo con più di 200 spettatori	351
Schema 5 – manifestazioni pubbliche	352

APPENDICE 2

DOCUMENTAZIONE STANDARD	353
1. Tabelle riepilogative della documentazione da allegare ai procedimenti relativi ai locali di pubblico spettacolo	355
2. Schemi di relazione standard	379
3. Schema di asseverazione	432
RINGRAZIAMENTI	461
NORMATIVA SCARICABILE	463

PRESENTAZIONE

Il REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico di leggi di Pubblica sicurezza) stabilisce, all'art. 68, che senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni.

Lo stesso Decreto, sancisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Questi precetti sono in vigore da oltre 90 anni, quando non esisteva ancora la Costituzione Italiana né tantomeno la legge che delega oggi ai sindaci la concessione della licenza per i locali di pubblico Spettacolo.

Tuttavia il principio generale secondo il quale gli spazi adibiti a pubblico spettacolo, ovvero i luoghi all'aperto, debbano essere preventivamente verificati in merito alla loro caratteristiche di sicurezza risulta ancora attuale.

Come attuale e lungimirante è l'idea che a giudicare i parametri di sicurezza debba essere una Commissione di Vigilanza, composta da esperti nei vari settori tecnici e giuridici, idea che più volte recentemente il legislatore ha preso in considerazione istituendo per taluni procedimenti le Conferenze di Servizio.

Non si può però non osservare che, in questi ultimi decenni, il settore del Pubblico Spettacolo sia stato oggetto di grandi e profondi cambiamenti.

Le vecchie sale da ballo sono state sostituite da discoteche con affollamenti di migliaia di persone, gli stadi e i palazzi dello sport, al chiuso e all'aperto, sono divenuti contenitori polivalenti con migliaia di spettatori non solo di attività sportive.

Nuove e moderne tecnologie, per consentire effetti speciali con luci e suoni, sono sempre più diffuse e difficili da controllare tanto più che vengono utilizzate anche per mega concerti, feste, ecc. che si svolgono in spazi all'aperto, piazze, strade, non attrezzate con idonee infrastrutture, ma con forte richiamo di pubblico.

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Un profondo cambiamento è avvenuto anche per la forte evoluzione delle norme tecniche di settore. Esse sono sempre più rigorose (talvolta anche complicate) e regolano settori come le costruzioni, la sicurezza degli impianti e l' idoneità degli elementi di finitura e di arredo in termini di infiammabilità.

Si intuisce come questo quadro molto complesso veda la copresenza di professionisti sempre più specializzati, e rende molto più impegnativo di un tempo il lavoro dei progettisti, dei costruttori e dei controllori.

E non fa eccezione, nei cambiamenti avvenuti, anche il quadro complessivo degli iter amministrativi che portano al governo, in termini di permessi e licenze, di questa complessa materia.

In questo mondo complicato saluto, quindi, con favore ed entusiasmo il lavoro del mio amico e collega Vigile del Fuoco Paolo Muneretto.

Il suo testo ben coordinato fa chiarezza su tanti aspetti controversi, sia di natura tecnica che amministrativa, grazie alla sua ultradecennale esperienza nella Commissione di Vigilanza della Provincia di Venezia dove, come è noto, non mancano attività di pubblico spettacolo di ogni sorta.

Egli affronta in maniera analitica gli aspetti autorizzativi con una casistica esaustiva a beneficio degli Uffici Comunali preposti al rilascio della licenza. Ma tratta anche gli intrecci che derivano dall'applicazione delle normative a salvaguardia dei lavoratori con il TULPS.

Largo spazio viene poi dedicato alla trattazione tecnica dei vari aspetti inerenti la sicurezza comprendendo anche recenti orientamenti a considerare l'esodo delle folle in condizione di emergenza.

In definitiva questo manuale è un compendio di assoluto livello che è a disposizione di progettisti, esecutori di opere e verificatori.

Fabio Dattilo

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emerito

PREFAZIONE

La “Guida Pratica” di Paolo Muneretto costituisce un importante strumento di sintesi, dal punto di vista normativo e procedurale, per affrontare, attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, le diverse e non sempre facili problematiche connesse al corretto svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Le tematiche di safety e di security vengono affrontate, in un’ottica di complementarità, nell’ambito dei sistemi organizzativi dei diversi attori pubblici e privati coinvolti. In tale contesto, diventa essenziale individuare il punto d’equilibrio tra interessi spesso confliggenti, avendo come obiettivo prioritario la tutela della sicurezza del cittadino.

Non è semplice districarsi tra norme, regolamenti, circolari che cambiano continuamente, in relazione all’evolversi delle esigenze della società e al manifestarsi di nuove e imprevedibili emergenze, per cui il lavoro di sintesi delineato rappresenta un valido punto di riferimento per gestire al meglio, nel rispetto delle proprie prerogative e competenze, i complessi processi sottesi all’organizzazione di una pubblica manifestazione.

Da oggi i soggetti coinvolti avranno una utile guida, con modelli pratici e concreti, che li accompagnerà nell’organizzazione, valutazione, scelta decisionale e gestione, con la consapevolezza che lo spettacolo potrà avere inizio solo a condizione che venga salvaguardata la sicurezza della vita umana, rispetto alla quale tutto il resto è solo un piacevole contorno.

Dott. Natalino Manno

Vicario-Coordiatore

Prefettura di Milano

PREMESSA

Il mondo delle manifestazioni pubbliche comprende attività diverse, che vanno dal concerto con decine di migliaia o addirittura centinaia di migliaia di persone, alla sagra paesana, dal multisala cinematografico alla piccola sala conferenze di quartiere, dal parco di divertimento alla manifestazione culturale, dalle sfilate di carri allegorici alla rievocazione storica. La necessità di proporre forme di trattenimento in continuo rinnovamento al fine di attrarre maggiore pubblico, l'evoluzione della tecnologia, hanno portato a realizzare nuove formule e a utilizzare luoghi insoliti, una volta non immaginabili o progettabili.

L'avvento e la grande diffusione dei social network e dei nuovi media ha permesso forme di comunicazioni capaci di raggiungere un elevatissimo numero di potenziali "clienti" o partecipanti con molta facilità, velocità ed efficacia, riuscendo a muovere masse consistenti, condizione che prima richiedeva molte più risorse.

Di contro, i cambiamenti climatici e i connessi eventi atmosferici estremi, nuove forme di terrorismo, la sottovalutazione dei pericoli, dovuta forse a un senso di superiorità e di controllo verso la natura, la non accettazione delle limitazioni imposte dalla stessa, dalle condizioni meteorologiche e dai luoghi, hanno creato nuovi rischi.

L'emergenza sanitaria causata dal coronavirus SARS-CoV-2 a partire dai primi mesi del 2020, che ha causato una pandemia a livello planetario - con le conseguenze che tutti conosciamo e abbiamo sperimentato - ha introdotto un ulteriore elemento, prima di blocco totale delle attività, poi di sfida, con parziali aperture nel periodo estivo del 2020, per permettere di realizzare le manifestazioni, rispettando i protocolli di sicurezza introdotti per ridurre la diffusione del virus. Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono state tra le più penalizzate dai lockdown e dalle limitazioni imposte proprio perché luoghi di ritrovo e concentrazione di elevati numeri di persone, spesso molto ravvicinate. Anche se, secondo uno studio effettuato dall'AGIS, nel periodo di ripresa delle attività dal 15 giugno al 10 ottobre 2020, con più di 340.000 spettatori intervenuti nei 2782 spettacoli monitorati, è stato registrato un solo caso di positività al Covid-19, senza riscontrare, successivamente, casi di contagio tra le persone entrate in contatto con lo stesso. A molti è stato impedito di lavorare per mesi, per poi riprendere con limitazioni e nuove misure da rispettare, soluzioni da inventare, attività da riprogettare e ripensare. Molte manifestazioni sono state cancellate per la difficol-

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

tà e l'incertezza nell'applicare i protocolli di sicurezza e per le eventuali responsabilità nel caso di contagi. Certamente i risvolti economici, ormai pesanti, si faranno sentire anche nei prossimi anni. La situazione, al momento della stampa di questo testo è ancora fluida, con un numero di contagi abbastanza elevato, anche se con un rateo di ospedalizzazioni relativamente basso. L'auspicio è che i vaccini e le cure fin qui trovati e sperimentati ci possano davvero far pensare di essere entrati in una fase endemica della malattia, avendo lasciato alle spalle la pandemia, per poi sperare di debellare per sempre il virus o almeno convivere senza particolari paure così da rivivere con gioia e spensieratezza la magia del teatro, l'eleganza di un'opera, la potenza di un concerto, la sensualità di un balletto, l'energia dell'aggregazione con le altre persone, la bellezza profonda di ogni forma d'arte. Il bisogno di socialità e di condivisione è insito nella natura umana, non può essere oppresso e non vissuto a lungo.

Per concludere, quindi, oggi chi progetta, realizza e gestisce un evento, una manifestazione, un locale di pubblico spettacolo ha di fronte notevoli sfide per garantire il corretto svolgimento e la sicurezza delle persone, lavoratori e partecipanti. Chi ha l'onere di valutarle e autorizzarle ha un compito, a volte gravoso, da misurare attentamente per non appesantire i procedimenti amministrativi, i costi di realizzo e di gestione, cercando di arrivare a soluzioni che consentano comunque lo svolgimento dell'evento con il previsto livello di sicurezza.

Questo libro è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti in questi processi: i professionisti, i componenti delle Commissioni dei Locali di Pubblico Spettacolo, gli Enti autorizzatori, i Vigili del Fuoco, gli organizzatori. In quasi trent'anni di lavoro nella prevenzione incendi e nelle commissioni di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, mi sono trovato di fronte, sia nella fase di esame progetto che nel contesto del sopralluogo, a soluzioni sempre nuove, a letture normative diverse, dubbi interpretativi, vuoti normativi, applicazioni procedurali diversificate.

Queste situazioni mi hanno spinto ad approfondire la materia e a cercare di fare chiarezza, prima di tutto per me stesso. Ho quindi realizzato, prima una guida personale, poi una linea guida che è stata emanata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia come direttiva unitaria sugli aspetti della prevenzione incendi e infine, raccogliendo anche tutte le domande che mi venivano poste nel tempo nelle varie sedi, ho provato a realizzare un documento che raggruppasse e trattasse i vari aspetti e desse risposte ai tanti dubbi, accettando quindi di pubblicarlo, con la speranza di apportare un modesto contributo al lavoro delle persone coinvolte. Qui troveranno riferimenti e sintesi della normativa procedurale e tecnica vigente, l'elenco della documentazione da presentare per i pareri e i sopralluoghi delle Commissioni di Vigilanza, un elenco, accompagnato da esempi grafici, che facilita la classificazione di un ambito come "locale" di pubblico spettacolo, una parte dedicata al tema della sicurezza generale delle manifestazioni, dalla progettazione alla gestione (intesa sia sotto l'aspetto della safety che della security), le ultime regole tecniche e disposizioni sui locali di spettacolo e trattenimento e sulla gestione della sicurezza negli eventi soggetti ad affollamento con esempi di applicazione e molto altro.

E allora che si apra il sipario e abbia inizio lo spettacolo

PARTE PRIMA

I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

capitolo 1

LE DEFINIZIONI DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Concerti negli stadi, in spiaggia, nei parchi pubblici o nei teatri, sagre paesane con il ballo liscio, rappresentazioni teatrali in arene o in piazze all'aperto, proiezioni cinematografiche all'aperto, impianti sportivi utilizzati per ospitare spettacoli, conferenze e molto altro. Il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento si è sviluppato e trasformato proponendo le situazioni più varie e fantasiose. Questo rende non facile l'opera di inquadramento delle attività in una precisa e ben definita cornice.

La legislazione di riferimento in materia di attività di pubblico spettacolo e trattamento è rappresentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in avanti T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e dal suo Regolamento di Attuazione (d'ora in avanti Reg. T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635.

Il T.U.L.P.S. nasce in un particolare periodo storico e politico, nel quale lo Stato cerca di consolidare le attività di polizia, necessarie per il controllo delle attività dei cittadini del Regno e per garantire la sicurezza pubblica. Con l'avvento della Repubblica, l'introduzione della Costituzione e l'evoluzione della Società e del costume, il testo originario ha subito modifiche e aggiustamenti, anche a seguito di interventi della Corte Costituzionale, rimanendo tuttora un contenitore di riferimento in grado di disciplinare una gran varietà di aspetti della vita economica e sociale di privati, aziende e pubbliche Amministrazioni.

Nonostante le modifiche intervenute negli ultimi anni in materia procedurale abbiano generato alcuni dubbi e applicazioni talvolta non omogenee tra gli Enti locali, tali da auspicare un'azione di omogeneizzazione e razionalizzazione legislativa, le procedure amministrative si possono considerare certamente più chiare rispetto all'individuazione delle condizioni che palesano il "locale" di pubblico spettacolo. La varietà e diversità degli eventi organizzati, degli scopi e dei luoghi in cui questi possono svolgersi ha sempre reso difficoltoso definire con precisione quando l'ambito è da considerarsi come "locale" di pubblico spettacolo, lasciando spazi interpretativi più ampi e confini poco definiti. La difficoltà è determinata anche dalla necessità di bilanciare le libertà dei cittadini, l'iniziativa imprenditoriale e di riunione, previste anche dalla Costituzione agli articoli 17, 18 e 41, con il potere/dovere dello Stato di garantire

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PARTE PRIMA

la sicurezza degli stessi e quindi di effettuare i controlli necessari, assoggettando o meno l'attività a specifiche autorizzazioni. Un caso rappresentativo in tal senso, tra i più controversi e non sempre di semplice definizione, è rappresentato dai circoli o club privati, dove, al diritto di riunione e associazione, si impone il dovere di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, in particolare in quelle situazioni, non infrequenti, dove i trattenimenti e gli spettacoli sono destinati a un pubblico più ampio rispetto ai soli soci. Per iniziare il ragionamento valutativo sulla sussistenza delle condizioni di "locale", si può partire con il chiarimento fornito dal Ministero dell'Interno con Circ. n. 52 del 20/11/1982 riguardo all'art. 15 comma 5 del D.P.R. 577/82, relativo alle visite di controllo da effettuare nelle manifestazioni da svolgersi in locale o luogo aperto al pubblico, dove si specifica che *per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza.*

In altre parole, in assenza sia della delimitazione che delle strutture mancherebbe l'oggetto, il contesto da verificare, cioè il "locale di pubblico spettacolo".

Per cercare di aiutare il lettore sono state riportate nel paragrafo 1.1 tutte le definizioni che si possono evincere dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e dai vari chiarimenti e circolari emanati nel tempo in materia, riportando poi, in un quadro riassuntivo, le condizioni di base che devono sussistere per configurare il "locale".

Il campo di applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi sul pubblico spettacolo, dove vengono elencate le tipologie di attività che rientrano nella cogenza della norma, non è da confondere con l'ambito di applicazione del T.U.L.P.S. per quanto riguarda l'individuazione dei locali di pubblico spettacolo, né da ritenersi esaustivo per lo stesso fine, anche se nel tempo ha comunque rappresentato un punto di riferimento.

Si sottolinea inoltre che tutti gli impianti sportivi con presenza di pubblico sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo. L'unica eccezione è rappresentata dalle piscine, per le quali il Ministero dell'Interno con Lettera Circolare n. 559/C del 12/01/1995, confermata nei contenuti dal parere prot. n. P104/4139 sott. 4 del 03/03/2003, ha espresso l'avviso che le stesse sono da ritenersi soggette ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. quando sono aperte a una pluralità di utenti, siano essi paganti o meno, sia che abbiano spazi per spettatori o meno. Restano escluse solamente le piscine private e quelle di residence e attività ricettive dove possono accedervi solo gli ospiti. Tale parere appare derivare dal fatto che le piscine, a differenza degli altri impianti sportivi, sono aperte all'accesso indiscriminato di una molteplicità di utenti, anche in numero elevato, a differenza di altri impianti sportivi dove normalmente il numero di sportivi è di poche unità o qualche decina e comunque controllato da chi gestisce l'attività sportiva.

1.1. Il locale di pubblico spettacolo

Con Circolare n. 52 del 20/11/1982 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *“per spettacoli e trattenimenti devono intendersi tutti quei divertimenti, attrazioni, amenità, offerti intenzionalmente al pubblico in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U.L.P.S.)”*.

Negli spettacoli il pubblico assiste passivamente (es. un teatro), nei trattenimenti il pubblico è coinvolto attivamente (es. una discoteca o le attrazioni viaggiati).

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi⁽¹⁾ aperti al pubblico⁽²⁾ (*anche all'aperto*) destinati allo spettacolo o al trattenimento, nonché gli spazi per i servizi e i disimpegni a essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.

Di seguito si riporta un esaustivo elenco nel quale sono comprese le tipologie di locali riportati nelle regole tecniche che ne prescrivono le misure di prevenzione incendi (D.M. 19/08/96 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e D.M. 18/03/96 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*) e le definizioni ricavabili dalla lettura dei numerosi chiarimenti emanati dai vari uffici ministeriali competenti. Resta in ogni caso in capo al Comune definire se il caso prospettato è da considerarsi locale di pubblico spettacolo e trattenimento e vada quindi interessata la competente Commissione di Vigilanza. Quest'ultima potrà, comunque, in fase di esame progetto o di sopralluogo, rilevare che non sussistono le condizioni per sostanziare il locale e pertanto ritenersi non competente, riservandosi, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, di esprimere un parere generale non vincolante.

1. all'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/1996 vengono elencate le diverse tipologie di locali, così come di seguito riportato, che rientrano nel campo di applicazione della regola tecnica e che quindi sono da considerarsi *“locali di pubblico spettacolo o trattenimento”*:
 - a) teatri;
 - b) cinematografi;
 - c) cinema-teatri;
 - d) auditori e sale convegno (*quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*);
 - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni

1. Definizioni di luogo: ambito spaziale idealmente o materialmente determinato. Spazio circoscritto riconducibile ad entità geografica o topografica, o comunque alle caratteristiche o funzioni proprie di un ambiente. Parte di spazio delimitata, considerata in funzione di ciò che in essa si colloca.

2. Luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo (es. pagamento di un biglietto di ingresso, controllo degli accessi, ecc.).

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - **PARTE PRIMA**

varie, aree ubicate in esercizi pubblici e attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

- f) sale da ballo e discoteche;
 - g) teatri tenda;
 - h) circhi;
 - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
 - l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
2. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo;
 3. impianto sportivo (definito dall'art. 2 D.M. 18/03/96: *insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo e di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive*) con presenza di pubblico;
 4. arene, piazze e aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
 5. luoghi all'aperto circoscritti con elementi naturali, strutture, edifici o altri elementi che creino una delimitazione fisica e sostanziale dell'area dove si svolge l'attività di spettacolo o trattenimento, rendendo evidente l'ambito interessato ai controlli di sicurezza e definendo in maniera chiara e univoca ingressi e uscite;
 6. locali al chiuso destinati genericamente a manifestazioni o iniziative varie, dove c'è la presenza anche dell'aspetto di pubblico spettacolo o di intrattenimento (es. tendone per sagra paesana con ballo, concerto, cabaret, ecc.);
 7. ristoranti, bar, piano-bar, esercizi pubblici in genere dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento (note DIP P.S. 559/C.3619.12000.A del 16/03/1996 e 557/PAS/U/003524/1350.A del 21/02/2013), quali ad esempio:
 - a) locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista e all'accogliimento prolungato dei clienti;
 - b) locali in cui c'è una modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c) aree libere per il ballo;
 - d) dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) specifici allestimenti scenici;
 - f) pagamento del biglietto di ingresso;
 - g) attività di trattenimento musicale o danzante effettuata in maniera ricorrente;
-

CAP. 1 – LE DEFINIZIONI DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

h) quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

Nota: *Le condizioni sopra riportate sono solo alcune delle possibili situazioni che possono far configurare l'attività come "locale di pubblico spettacolo," non necessariamente devono verificarsi tutte contemporaneamente.*

Nota: *si ritiene che una tensostruttura adibita a somministrazione alimenti e bevande (struttura tipica di manifestazioni enogastronomiche, sagre paesane e simili), possa essere assimilata ad un ristorante e che quindi debba considerarsi "locale di pubblico spettacolo" quando si verificano una o più delle condizioni riportate.*

8. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento e che presenti le seguenti caratteristiche⁽³⁾ (Art. 118 Reg. T.U.L.P.S., Circ. DIP P.S. n. 10.15506/13500 del 19/05/1984, Circ. DIP P.S. prot. n. 559/C.19144.12000.A(1) del 30/04/1996):
- a) accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque);
 - b) presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini;
 - c) presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
 - d) rilevante numero di persone (più di 100);

Nota: *gli elementi di valutazione rappresentano i parametri analitici e i riferimenti sintomatici che sono stati enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e riportati dalle Circolari citate. Essendo comunque necessaria una valutazione complessiva delle caratteristiche dell'attività, si ritiene che per definire il carattere pubblico non sia indispensabile siano presenti tutte le circostanze, in particolare il numero delle persone presenti appare di minore rilievo rispetto ad altri aspetti.*

9. competizioni sportive con uso di veicoli a motore, di animali, o atletiche, che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso; oppure su strada, qualora si possano qualificare come pubblico spettacolo e ci siano strutture o aree allestite per lo stazionamento del pubblico (Circ. M.I. n.

3. La Corte Costituzionale con sentenza n. 56 del 15/04/1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi pubblico quando si accerti con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi. In altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore, nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 C.C.

Pagine omesse dall'anteprima del volume

PARTE SECONDA

MISURE DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

INTRODUZIONE

Considerato l'elevato numero di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo che vengono organizzate durante l'anno e la necessità per gli organizzatori, spesso non professionisti del settore, di comprendere quali siano le principali condizioni che devono rispettare per realizzare l'evento in sicurezza, sono state riportate in questo capitolo, al fine di un più facile adempimento e rispetto, le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione delle strutture, dei locali e degli impianti. In particolare si è fatto riferimento a tendo/tensostrutture che rappresentano la maggior parte delle strutture utilizzate, a spazi all'aperto e alle aree adibite a installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante. L'elenco comunque non è da considerarsi esaustivo e pertanto si rimanda, per un maggior approfondimento, alla lettura completa delle norme specifiche. Senza dubbio, l'ausilio di un tecnico abilitato è fondamentale, sia per la corretta interpretazione e rispetto della normativa, che per la redazione della documentazione d'obbligo.

Le misure sono schematizzate in tabelle che fanno riferimento al D.M. 19/08/1996 e alla RTV 15.

Sono riportati anche i principali riferimenti normativi e le misure salienti previste per gli impianti di riscaldamento, le cucine, gli impianti alimentati a G.P.L., i depositi di G.P.L. in bombole o in serbatoio fisso.

Vengono proposte anche alcune tavole grafiche con degli schemi esemplificativi per favorire la comprensione delle misure descritte.

capitolo 1

ATTIVITÀ TEMPORANEE ALL'APERTO O IN TENDO/TENSO STRUTTURE

1.1. Sintesi in base al D.M. 19/08/1996



Tab. 1.1

Riferimenti normativi	Prescrizione
Area di installazione	
D.M. 19/08/1996 punti 2.1.3 (tutte le attività)	<p>1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); <p>2. l'utilizzo di spazi esterni per parcheggi ed eventuali delimitazioni non devono pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non devono ostacolare il deflusso del pubblico.</p>
D.M. 19/08/1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	<p>1. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite della struttura e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.</p>

LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - **PARTE SECONDA**

Riferimenti normativi	Prescrizione
Distanze di sicurezza	
<p>D.M. 19.08.1996 punti 7.1 e 8.3 Circolare n. 1 MI.SA. del 23/1/1997 (solo per circhi, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)</p>	<p>1. Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo, per es. capannoni per la ristorazione delle feste paesane in parte adibiti a zona ballo) e tutti gli altri edifici circostanti deve essere garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m^(*); 2. i tendoni e le attrazioni devono essere posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra tendoni^(*) limitrofi e tra i tendoni e le attrazioni vicine non deve essere inferiore a 6 m; 3. depositi (compresi depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori devono essere ubicati all'esterno del tendone e posti a distanza di almeno 3,5 m; 4. depositi e laboratori a servizio dei circhi devono essere distanziati di almeno 6 m dal tendone della sala; 5. sono da rispettare le distanze di sicurezza previste da altre norme relative ad attività a rischio specifico. (*) <i>La distanza di sicurezza è prevista per ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio, tenendo conto che i teatri tenda e simili sono generalmente costituiti da tenso o tendo-struttura, in cui il telone di copertura costituisce anche tamponamento laterale. Per cui tali distanze non sono da considerarsi obbligatorie nel caso di struttura aperta su tutti i lati e con presenza di sola copertura (chiarimento prot. n. P173/4101 sott. 44/C del 14/01/2001)</i></p>
Protezione attiva	
<p>D.M. 19/08/1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)</p>	<p>1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min); 2. considerato che spesso l'area non è dotata di un idrante avente le caratteristiche richieste, la Commissione di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento (Circolare n. 1 MI.SA. del 23/01/1997).</p>
<p>D.M. 19/08/1996 punto 7.6 (solo per parchi divertimento)</p>	<p>1. L'area deve essere dotata di una rete idrica antincendio per la protezione esterna.</p>
<p>D.M. 19/08/1996 titolo XIV (tutte le attività)</p>	<p>1. Il locale deve essere dotato di un impianto di allarme ad altoparlanti idoneo alla diffusione dei messaggi di allarme.</p>
<p>D.M. 19/08/1996 punto 15.2 (tutte le attività)</p>	<p>1. Devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 m² di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.</p>
Impianti elettrici	
<p>D.M. 19/08/1996 punto 13.2 e norme CEI (tutte le attività)</p>	<p>1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sezionamento dell'intero impianto elettrico, atto a mettere fuori tensione l'intero impianto elettrico dell'attività come previsto dalla Norma CEI 64/08 sez. 751 "Luoghi a maggior rischio in caso d'incendio".</p>

CAP. 1 – ATTIVITÀ TEMPORANEE ALL'APERTO O IN TENDO/TENSO STRUTTURE

Riferimenti normativi	Prescrizione
<p>D.M. 19/08/1996 punto 13.2 e norme CEI (tutte le attività)</p>	<p><i>segue</i></p> <p>3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate a idoneo impianto di messa a terra;</p> <p>4. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro;</p> <p>5. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m e adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (rif. per analogia norma CEI 64/8 sez. 704);</p> <p>6. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <p>7. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.</p>
Reazione al fuoco	
<p>D.M. 19/08/1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31/03/2003 e D.M. 15/03/2005 (tutte le attività)</p>	<p>1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;</p> <p>2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe non superiore a 2 di reazione al fuoco;</p> <p>3. le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco;</p> <p>4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;</p> <p>5. le condotte di ventilazione devono essere in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31/03/2003 e al D.M. 15/03/2005;</p> <p>6. in caso di uso di impianti sportivi per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo con utilizzo del parterre per il pubblico, l'eventuale tappeto di protezione dell'area di gioco deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, come previsto al p.to 2.3.2 lett. g), del D.M. 19/08/1996 e al p.to 15 lett. c), del D.M. 18/03/1996.</p>
Affollamento e esodo	
<p>D.M. 19/08/1996 punti 4.1 e 4.3.4</p>	<p>1. Nei locali adibiti a trattenimenti e attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;</p> <p>2. nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento va calcolato con una densità pari ad 1, 2 persone per metro quadrato di superficie in pianta;</p> <p>3. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;</p>

Pagine omesse dall'anteprima del volume

PARTE QUINTA

LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

capitolo 2


APPLICAZIONI PRATICHE – CONFRONTO TRA D.M. 19/08/1996 E RTV 15

L'obiettivo posto in questo capitolo è quello di confrontare la normativa esistente con quella di recente emanazione, attraverso esempi applicativi riferiti ad alcune tra le attività più caratteristiche. Sono stati presi in considerazione solo gli aspetti più peculiari, senza entrare nel dettaglio di tutte le misure di sicurezza richieste. Per le parti con applicazione della nuova normativa si sono fatte alcune ipotesi progettuali, mantenendo una certa approssimazione, al solo scopo di dimostrare le maggiori differenze dal precedente decreto, molte delle quali apportano notevoli vantaggi e semplificazioni realizzative.

Prima di trattare i tre casi di confronto, si riportano due schemi che rappresentano le modalità di realizzazione dei settori di sedie fisse secondo quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 e dal D.M. 03/08/2019 come modificato dal D.M. 18/10/2019 sul quale si appoggia la RTV 15 al solo scopo di evidenziare le maggiori possibilità e flessibilità rappresentate da quest'ultimo (vedere nello specifico la Tabella S.4-9 del Codice di Prevenzione Incendi).


LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - **PARTE QUINTA**

RT 1996 - SALA DA 560 POSTI



Elaborato grafico scaricabile a colori seguendo la procedura riportata a pagina 1

RTO 2019 - SALA DA 594 POSTI




Elaborato grafico scaricabile a colori seguendo la procedura riportata a pagina 1

CASO 1: SAGRA PAESANA CON RISTORAZIONE E SPETTACOLI IN DUE TENDONI COMUNICANTI

Dati di base per la progettazione:

1. tendone pubblico spettacolo 750 m²:
 - a. superficie pista da ballo 300 m²
 - b. superficie area spettatori 450 m²
2. tendone area ristorazione 450 m²
3. carico d'incendio specifico $q_f < 100 \text{ MJ/m}^2$
4. affollamento pista da ballo $300 \times 1,2 \text{ persone/m}^2 = 360 \text{ persone} + 10 \text{ artisti e servizio}$
5. affollamento area spettatori = 220 sedie + 10 spettatori in piedi + 5 servizio
6. affollamento zona ristorazione = 288 posti a sede + 12 persone di servizio



Elaborato grafico scaricabile a colori seguendo la procedura riportata a pagina 1

Si riporta il calcolo del carico d'incendio considerando gli elementi comunemente presenti all'interno di una struttura temporanea adibita a ristorazione e spettacolo. Si noti come il carico d'incendio risulti molto limitato, pur tenendo conto di tutti gli elementi combustibili presenti (tendone, striscioni pubblicitari, sedute e tavoli), rimane sotto i 100 MJ/m² nella zona con il valore più elevato.

Pagine omesse dall'anteprima del volume

NORMATIVA SCARICABILE

1) **Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773** – *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in particolare si vedano gli art. 57, 18, 25, 68, 80, 69 71)*

2) **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635** – *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (in particolare si vedano gli art. 116, 117, 119, 120, 123, 118, 124, 141, 141 bis, 142, 143, 145)*

3) **Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398** – *Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.*
(in particolare si vedano gli art. 666 e 681)

4) **Decreto Ministeriale 19 agosto 1996** – *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*

5) **Decreto Ministeriale 18 marzo 1996** – *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*

6) **Accordo Conferenza Unificata 5 agosto 2014** sul piano sanitario

8) **Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222** Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. **(in particolare si veda allegato A (Parte 5. dalla riga 77 alla 82)**

N.B.: La normativa riportata in queste pagine può essere scaricata seguendo la procedura riportata a pagina 1.
